




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3104-A

Rilancio dei settori agricoli in crisi
e razionalizzazione delle strutture ministeriali

(Conversione in legge del D.L. n. 51/2015)

Modifiche della Commissione

N. 59 – 16 giugno 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3104-A

Rilancio dei settori agricoli in crisi
e razionalizzazione delle strutture ministeriali

(Conversione in legge del D.L. n. 51/2015)

Modifiche della Commissione

N. 59 – 16 giugno 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 3104-A

Titolo breve: Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali

Iniziativa: governativa
in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: XIII Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Sani

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: all'Assemblea in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1, COMMA 6-BIS	- 3 -
GESTIONE DEL SIAN DA PARTE DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	- 3 -
ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. C-BIS), C-TER) E C-QUATER)	- 5 -
RIPARTIZIONE FRA I PRODUTTORI DEI VERSAMENTI EFFETTUATI IN ECCESSO	- 5 -
ARTICOLO 2, COMMA 3, LETT. 0A), E ARTICOLO 3, COMMA 2-BIS	- 5 -
CONTRATTI E CONDIZIONI PER LA CESSIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	- 5 -
ARTICOLO 4	- 6 -
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DEL SETTORE OLIVICOLO-OLEARIO	- 6 -
ARTICOLO 5	- 8 -
ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE PER LE IMPRESE AGRICOLE	- 8 -
ARTICOLO 6	- 11 -
SOPPRESSIONE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE EX AGENSUD	- 11 -
ARTICOLO 6-BIS	- 12 -
TRASPARENZA DELLE RELAZIONI CONTRATTUALI NELLE FILIERE AGRICOLE.....	- 12 -

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante norme urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

Il testo iniziale è corredato di relazione tecnica.

La Commissione Bilancio ha già esaminato il provvedimento¹, formulando un parere favorevole sul testo iniziale² nella seduta del 4 giugno 2015.

Successivamente la Commissione di merito (XIII - Agricoltura) ha apportato modifiche al testo, che non risultano corredate di relazione tecnica.

Nella presente Scheda sono esaminate esclusivamente le proposte emendative, approvate dalla Commissione di merito, che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1, comma 6-*bis*

Gestione del SIAN da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Normativa vigente: con l'articolo 14, commi 9 e 10, del D. Lgs. 99/2004 (Integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura) è stata affidata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)³, prevedendo a tal fine il trasferimento all'Agenzia delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali (in precedenza il Sistema era gestito dal Ministero dell'agricoltura).

Il successivo comma 10-*bis*⁴ ha previsto la costituzione - da parte dell'AGEA - di una società alla quale affidare la gestione del SIAN: società a capitale misto pubblico-privato, da costituire con una partecipazione pubblica maggioritaria, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio dell'AGEA. Dal comma 10-*bis*, come precisato dal testo, non dovevano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'allegata relazione tecnica chiariva che il costo per la

¹ Sul testo iniziale è stata predisposta la Nota di verifica n. 213 del 21 maggio 2015 (Servizio Bilancio e Servizio Commissioni).

² Parere favorevole senza condizioni né osservazioni.

³ Il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) è stato istituito dalla legge 194/1984. Esso è finalizzato ad acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale da mettere a disposizione del Ministero delle politiche agricole e degli enti che esercitano competenze in materia agricola.

⁴ Introdotto con il DL 182/2005 (Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore).

costituzione della società, pari a 1,2 milioni di euro, corrispondeva alle spese che l'AGEA già sosteneva per l'affidamento dei servizi SIAN. Precisava, inoltre, che tale spesa era da imputare all'esercizio 2005.

Le norme, introdotte dalla Commissione di merito, dispongono che alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui all'articolo 14, comma 10-*bis*, del D. Lgs. 99/2004, l'AGEA provveda alla gestione e allo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente, ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica (anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP SpA), con modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della cessazione. La procedura ad evidenza pubblica è svolta attraverso modalità tali da garantire, ove necessario, la salvaguardia dei livelli occupazionali della società medesima esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si ricorda che l'AGEA rientra fra le pubbliche amministrazioni che concorrono alla formazione del conto consolidato della PA.

Al riguardo, si osserva che la norma sembrerebbe prevedere due modalità alternative di gestione del SIAN alla cessazione dell'attuale regime di partecipazione del socio privato: la gestione diretta da parte dell'AGEA ovvero l'affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica.

Al fine di escludere effetti onerosi, andrebbe chiarito con quali mezzi si potrà dare esecuzione all'una o all'altra delle due opzioni individuate dal testo.

In particolare, andrebbero indicate:

- le risorse con le quali l'AGEA provvederebbe alla gestione diretta. Nello specifico, andrebbe chiarito se possa determinarsi un incremento del fabbisogno finanziario per la gestione del Sistema rispetto a quanto richiesto dalla società a capitale misto pubblico-privato;
- le risorse necessarie per riconoscere un corrispettivo agli eventuali soggetti terzi titolari dell'affidamento.

Inoltre, nel caso di affidamento a terzi, andrebbero chiarite le modalità con le quali dovrebbe essere garantita la salvaguardia dei livelli occupazionali della società eventualmente subentrante – tramite affidamento – nella gestione del Sistema informativo.

ARTICOLO 2, comma 1, lett. c-bis), c-ter) e c-quater)

Ripartizione fra i produttori dei versamenti effettuati in eccesso

Normativa vigente: ai sensi dell'articolo 9 del DL 49/2003 (Disciplina del prelievo supplementare nel settore del latte), l'AGEA contabilizza le consegne di latte effettuate ed il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti e calcola l'ammontare del prelievo imputato in eccesso. Tale importo viene ripartito tra i produttori titolari di quota che abbiano versato il prelievo, secondo specifici criteri di priorità individuati dal testo.

L'articolo 2, comma 1, del testo iniziale del decreto-legge in esame ha stabilito che, per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione lattiera (1° aprile 2014-31 marzo 2015), l'eventuale residuo ancora disponibile dopo che siano state effettuate le restituzioni di cui all'articolo 9 del DL 49/2003 sarà ripartito tra le aziende produttrici che abbiano versato il prelievo per la campagna 2014-2015, secondo ulteriori specifici criteri di priorità.

Le norme, introdotte dalla Commissione di merito, aggiungono ulteriori criteri di priorità – rispetto a quelli già indicati dal testo iniziale dell'articolo 2, comma 1 – ai fini dell'accesso dei produttori di latte alle restituzioni del prelievo versato in eccesso.

Al riguardo non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

Si ricorda che, con riferimento al meccanismo di ripartizione delle eccedenze disciplinato dalla norma in esame, la relazione tecnica allegata al testo iniziale ha fatto presente che le restituzioni del prelievo versato in eccesso potranno essere effettuate soltanto nel caso in cui vi sia effettiva disponibilità di fondi. È presumibile, quindi, che il medesimo limite operi anche con riferimento alle aziende che rispondono agli ulteriori requisiti introdotti dalle disposizioni in esame.

ARTICOLO 2, comma 3, lett. 0a), e ARTICOLO 3, comma 2-bis

Contratti e condizioni per la cessione dei prodotti agroalimentari

Normativa vigente: l'articolo 62 del DL 1/2012 (Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture, competitività) disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

In particolare, i commi 1 e 2 contengono prescrizioni in materia di forma, durata, condizioni e caratteristiche dei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.

Il successivo comma 3 prevede che, per tali contratti, il pagamento del corrispettivo debba essere effettuato, nel caso di merci deteriorabili, entro il termine legale di trenta giorni. Per tutte le altre merci il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine (scadenza che coincide con l'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura). In tal caso il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

Le norme, introdotte dalla Commissione di merito, dispongono quanto segue:

- viene incrementata di due punti percentuali la maggiorazione del tasso di interesse da applicare al corrispettivo dovuto per la cessione di merci alimentari nel caso di ritardo nel pagamento [articolo 2, comma 3, lett. *0a*];
- viene stabilito che le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli o per la fornitura di prodotti trasformati, sono tenute a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del DL 1/2012 e delle relative norme attuative (articolo 3, comma 2-*bis*).

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che le norme in esame disciplinano transazioni commerciali fra soggetti privati.

ARTICOLO 4

Disposizioni per il recupero del potenziale produttivo del settore olivicolo-oleario

La norma dispone, al comma 1, l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario. Il testo è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, nel senso di prevedere che la dotazione del predetto Fondo sia incrementata di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 rispetto agli 8 milioni di euro recati dal testo iniziale del decreto-legge, ferma restando la dotazione del Fondo stesso per l'anno 2015 pari a 4 milioni di euro.

Le ulteriori modifiche apportate presso la Commissione di merito sono volte a precisare gli specifici obiettivi da conseguire nell'ambito del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale saranno altresì definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi.

Il successivo comma 3, anch'esso modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provveda, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, e, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'ulteriore utilizzo rispetto al testo originario del decreto-legge, in una misura pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, del Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014, si segnala che il suddetto Fondo (cap. 7100 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, appare necessario che il Governo confermi, come già avvenuto nel corso dell'esame del testo originario del provvedimento, che non è stato ancora emanato il decreto di riparto del Fondo e che pertanto il suo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di impegni a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Si ricorda che, ai sensi della norma istitutiva, gli stanziamenti del Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario iscritti nel bilancio dello Stato ammontano a 8 milioni di euro per il 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Con riferimento all'utilizzo, in una misura pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, del Fondo di conto capitale istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014 (cap. 7851 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), appare opportuno che il Governo assicuri che il citato Fondo reca, a fronte dei nuovi oneri sopra menzionati, le necessarie disponibilità e che il suo ulteriore impiego in tal senso non pregiudica gli interventi già programmati a legislazione vigente, anche in considerazione delle particolari finalità a cui lo stesso è destinato.

ARTICOLO 5

Accesso al Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole

Le norme modificano la disciplina sull'accesso alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, contenuta nel testo iniziale dell'articolo 5.

In particolare:

- viene integrato il comma 1, estendendo la possibilità di accesso alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura. Tale possibilità - prevista, nel testo iniziale, per le imprese agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nel periodo fra il 2014 e l'entrata in vigore del provvedimento in esame – viene estesa anche alle imprese e alle cooperative agricole che abbiano subito danni alle scorte di materie prime e di prodotti a causa di eventi eccezionali. Tale estensione viene prevista “nell'ambito delle risorse già stanziare”.

Si ricorda che le disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 102/2004, vengono stabilite nella legge finanziaria annuale⁵. Conseguentemente agli articoli 1 e seguenti del D. Lgs. 102/2004 non erano stati ascritti effetti finanziari;

- viene ulteriormente aumentata la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura prevista dal comma 3 (dotazione già incrementata nel testo iniziale del medesimo comma). Tale ulteriore incremento - fissato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2016 - è finalizzato alla realizzazione di “altri interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese autorizzati ai sensi del comma 1”;
- viene introdotto il comma 3-bis, in base al quale la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura è incrementata di 250.000 euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro per il 2016. Tali incrementi sono finalizzati alla realizzazione degli interventi in conto capitale di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo.

La lettera c) fa riferimento ad interventi compensativi (per danni a produzioni e strutture non inserite nel programma assicurativo annuale) a favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura che abbiano subito danni alla produzione e alle strutture produttive a causa di calamità naturali e di eccezionali avversità meteorologiche e meteomarine.

⁵ In particolare, alla dotazione finanziaria del Fondo destinata agli incentivi assicurativi si provvede tramite la tabella D allegata alla legge finanziaria (oggi tabella E della legge di stabilità, riguardante il rifinanziamento delle misure di sostegno dell'economia), mentre per gli interventi di natura indennizzatoria si provvede a valere sulle dotazioni del Fondo per la protezione civile, come determinato dalla tabella C della stessa legge finanziaria (oggi tabella C della legge di stabilità).

Possono presentare domanda per accedere ai predetti interventi le imprese della pesca e dell'acquacoltura operanti nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel periodo fra il 2012 e l'entrata in vigore del provvedimento in esame e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi.

Nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo gli oneri in esame limitati all'entità degli incrementi - stabiliti dal testo – del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura e del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che, a seguito delle modifiche al comma 3 apportate nel corso dell'esame in sede referente, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, viene ulteriormente incrementata per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, in ragione dell'estensione dell'ambito di applicazione delle misure compensative in favore delle imprese che abbiano subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali. Al predetto maggiore onere, pari a 10 milioni di euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014 (cap. 7851 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). In proposito, si ribadisce la necessità di un'assicurazione da parte del Governo, analogamente a quanto richiesto in precedenza in merito all'articolo 4, comma 3, del presente provvedimento, con riferimento sia alla capienza del citato Fondo sia al fatto che il suo ulteriore utilizzo non comprometta interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Andrebbe, peraltro, acquisita un'assicurazione da parte del Governo circa il fatto che anche la nuova integrazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla disposizione in commento,

sia da intendersi riferita esclusivamente allo stanziamento del Fondo medesimo iscritto sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo ad interventi di natura compensativa, e non anche allo stanziamento del Fondo stesso iscritto sul capitolo 7439 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato ad incentivi assicurativi.

In merito al comma 3-bis - introdotto nel corso dell'esame in sede referente - si osserva che la norma prevede l'incremento, in misura pari a 250 mila euro per il 2015 e a 2 milioni di euro per il 2016, del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004, per la realizzazione di interventi compensativi in conto capitale. Alla copertura dell'onere relativo all'anno 2015, pari a 250 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2015-2017, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, sebbene privo di un'apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Alla copertura del rimanente onere sull'annualità 2016, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014 (cap. 7851 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). In proposito, si ribadiscono le richieste di chiarimento già formulate in relazione agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 3, del presente provvedimento, con riferimento sia alla capienza del citato Fondo sia al fatto che il suo ulteriore utilizzo non comprometta interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

ARTICOLO 6

Soppressione della gestione commissariale ex Agensud

Normativa vigente: l'articolo 19 del DL 32/1995 ha disciplinato il trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività residue della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud). Riguardo alle funzioni da trasferire al Ministero delle risorse agricole, il comma 5 ha stabilito che il Ministero provvedesse ai necessari adempimenti mediante un commissario ad acta. Gli oneri per i compensi del commissario e dei due consulenti giuridici - competenti per la definizione del contenzioso - sono stati posti a carico del Fondo in precedenza costituito (con il D. Lgs. 96/1993)⁶ per il trasferimento delle competenze della soppressa Agenzia.

L'articolo 6 del provvedimento in esame, nel testo iniziale, ha previsto la soppressione della gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del DL 32/1995. Le relative funzioni vengono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole. Le competenze attribuite da norme di legge al commissario *ad acta* si intendono riferite agli uffici del Ministero. Al trasferimento delle funzioni si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole, con il quale vengono inoltre riassegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione alla predetta gestione commissariale. Con il medesimo decreto si provvede agli adempimenti relativi all'adozione del bilancio di chiusura della gestione ed alla definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. La relazione tecnica riferita al testo iniziale dà conto della sostanziale neutralità finanziaria della norma.

Le norme modificano l'articolo 6, prevedendo le seguenti integrazioni al testo iniziale:

- viene disposto che, all'atto della soppressione della gestione commissariale e del trasferimento delle relative funzioni (come previsto dall'articolo 6, nel testo iniziale), il Ministero delle politiche agricole debba accertare le risorse finanziarie assegnate alla soppressa gestione commissariale, nonché i relativi impegni e gli eventuali residui (comma 1);
- viene stabilito che il trasferimento (al Ministero delle politiche agricole) delle risorse umane in dotazione alla gestione commissariale – già previsto dal testo iniziale – interessi anche “i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato” (comma 2);
- viene posticipato dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale il Ministero delle politiche agricole è autorizzato ad effettuare le operazioni di pagamento e di riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso (comma

⁶ “Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno”.

3-*bis*).

Si ricorda che, in base alla normativa vigente (articolo 1, comma 298, della legge 147/2013), a tali operazioni si provvede utilizzando i conti correnti già intestati alla medesima Agenzia. Si ricorda inoltre che non sono stati ascritti effetti finanziari né al richiamato articolo 1, comma 298, della legge 147/2013 né alla successiva norma (articolo 1, comma 11, del DL 192/2014) con il quale il termine sopra richiamato (relativo ai pagamenti e alle riscossioni di competenza dell'ex ASSI) era stato differito dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015.

Al riguardo, circa il trasferimento al Ministero delle politiche agricole dei soggetti operanti con contratti di collaborazione presso la gestione commissariale (comma 2), andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria prevista dal testo.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita al testo iniziale afferma che la riassegnazione del personale della gestione commissariale al Ministero delle politiche agricole non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto il personale attualmente in servizio presso la soppressa Agensud è composto da unità di ruolo dello stesso Ministero e da unità comandate dagli enti vigilati (che torneranno ai rispettivi enti di provenienza, senza alcuna variazione nella posizione giuridica ed economica).

Non si formulano osservazioni con riferimento alla proroga del termine introdotta dal comma 3-*bis*, nel presupposto che le operazioni di pagamento e di riscossione siano effettuate nell'ambito delle risorse disponibili e senza alterare le previsioni di cassa scontate in base alla legislazione previgente.

Infine, non sono considerate - nell'ambito della presente analisi - le eventuali implicazioni di carattere finanziario della verifica contabile disposta dal comma 1, che prevede un accertamento delle risorse, degli impegni e dei residui della soppressa gestione commissariale. Tale previsione, infatti, sembrerebbe avere essenzialmente finalità di trasparenza procedurale: la rilevazione di eventuali effetti finanziari richiederà pertanto una verifica della disponibilità delle risorse necessarie per il rispetto delle relative obbligazioni a carico della gestione commissariale, ovvero la loro predisposizione. Sul punto appare comunque utile acquisire una valutazione del Governo.

ARTICOLO 6-*bis*

Trasparenza delle relazioni contrattuali nelle filiere agricole

Le norme, introdotte dalla Commissione di merito, prevedono l'istituzione delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare. Alle commissioni uniche partecipano i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del

commercio e della distribuzione. Le commissioni hanno sede presso una o più borse merci ed operano con il supporto della società di gestione Borsa merci telematica italiana.

In caso di istituzione delle commissioni, le borse merci, le eventuali commissioni prezzi e le sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite.

La partecipazione alle commissioni uniche nazionali non dà luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo si prende atto che il testo esclude la corresponsione di compensi e di rimborsi per la partecipazione alle commissioni uniche. Ciò premesso, andrebbe comunque chiarito a carico di quali soggetti saranno poste le spese di funzionamento dei medesimi organismi (per esempio: personale di supporto, dotazioni e gestione dei sistemi informatici).